



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del 30/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **18:20** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale a seguito di **convocazione prot. 17321 del 24/07/2020**, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^ convocazione; la seduta si svolge a porte chiuse, garantendo adeguata pubblicità alla stessa tramite collegamento in diretta streaming sulla pagina istituzionale Facebook dell'Ente.

Presiede la seduta il DOTT. SALVATORE CELI nella qualità di Presidente.

E' presente il Sindaco **DOTT. GIUSEPPE RANUCCIO** e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario Generale di seguito riportato

N.Ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente	Scrutatore
1	CELI SALVATORE	X		
2	GALLETTA LETTERIO	X		
3	BONACCORSO ALESSANDRA	X		
4	MAGAZZU' GIUSEPPE	X		
5	SURACE CHIARA	X		
6	MAURO ANDREA	X		
7	IACOVO DENISE	X		
8	COSENTINO ANGELA ORSOLA	X		
9	ARCURI MASSIMILIANO	X		
10	TRENTINELLA FRANCESCO		X	
11	IPPOLITO ARMINO GIUSEPPE		X	
12	DI CERTO DOMENICA MARIA		X	
13	MISALE SILVANA	X		
14	MELARA CARMELO		X	
15	RANDAZZO ANTONINO	X		
16	DONATO UMBERTO	X		

Consiglieri Presenti n. 12 Assenti n. 4

Assiste il Vice Segretario Generale DOTT. GIOVANNI PARRELLO.

Il Presidente

constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Si dà atto che alle ore 18,20, all'inizio dei lavori dell'odierna seduta di Consiglio comunale, risultavano presenti n° 12 componenti del Consiglio oltre al Sindaco per un totale di n° 13 componenti del Consiglio comunale, per come riportato nel frontespizio della presente deliberazione (Ranuccio, Celi, Galletta, Bonaccorso, Magazzù, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino, Arcuri, Misale, Randazzo, Donato); assenti n° 4 (Trentinella, Ippolito, Di Certo, Melara); di seguito: alle ore 18,44 è uscito dall'aula il Consigliere Donato; alle ore 18,46 è uscito dall'aula il Consigliere Randazzo e che, pertanto, sono presenti n° 10 componenti del Consiglio oltre al Sindaco per un totale di n° 11 componenti del Consiglio comunale (Ranuccio, Celi, Galletta, Bonaccorso, Magazzù, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino, Arcuri, Misale); assenti n° 6 (Trentinella, Ippolito, Di Certo, Melara, Randazzo, Donato);

Si dà atto che sono presenti i componenti della Giunta comunale di seguito indicati: Maisano, Ferraro, Riotto;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi dal n. 639 al n. 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha disposto la soppressione della I.U.C. per la componente TASI e contestualmente ha previsto una riformulazione dell'IMU;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

Visto, in particolare, l'Allegato A della suddetta delibera di ARERA, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che le bollette che verranno emesse per conto del Comune di Palmi, in regime di convenzione, dal concessionario della riscossione del tributo TARI: A.D.E.R. (Agenzia delle Entrate Riscossione), dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza, poiché tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi dal n. 641 al n. 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (Cfr. regolamento TARI del Comune di Palmi approvato con delibera di C.C. n. 38 del 13.07.2020);

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta per il calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati, fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo

delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 (nel caso del Comune di Palmi le categorie sono trenta);

Rimarcato che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati "A" e "B" della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili ai medesimi, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR (metodo tariffario dei rifiuti), i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il MTR (metodo tariffario dei rifiuti), impone la rimodulazione della quota variabile,

in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020; ma poiché per l'anno in corso il Comune di Palmi non ha ancora adottato il PEF, è necessario fare riferimento al PEF 2019 e al fabbisogno finanziario TARI dell'anno 2019; anche perché nel caso specifico del Comune di Palmi, poiché la Società che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, lo sta facendo in regime di proroga della Convenzione agli stessi patti e condizioni previsti per l'esercizio 2019; ciò nelle more della definizione della gara in itinere, per l'affidamento del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che l'elaborazione del PEF 2020 deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR (metodo tariffario dei rifiuti), prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Considerato che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR (metodo tariffario dei rifiuti);

Evidenziato che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento nell'emanando PEF, a quelli ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

Preso atto che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

Considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente

Competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Preso atto, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19; poiché con riferimento alle possibili riduzioni del tributo per alcune specifiche categorie di esercenti commerciali (utenze non domestiche), individuate attraverso una specifica elencazione dei codici Ateco delle attività, fino alla data odierna non esiste nessun chiarimento operativo e procedurale, in merito alle modalità di applicazione della riduzione nei confronti delle categorie di esercenti che possono beneficiarne e, pertanto, anche tale aspetto deve essere oggetto di successiva valutazione e concreta applicazione, a seguito dei chiarimenti emessi da ARERA;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Visto l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

Considerato, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013 e che tale termine è stato ulteriormente differito al 30 settembre dalla legge di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. "decreto rilancio");

Preso atto che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, facendo riferimento al Fabbisogno finanziario TARI dell'anno 2019, allegato alla delibera di C.C. n. 25 del 30.03.2019 avente per oggetto: "imposta unica comunale (I.U.C.). approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2019"; con riserva di apportare successivamente le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'approvazione del PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre 2020, e della eventuale rideterminazione in aumento del costo del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate negli allegati "A" e "B" al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la presente delibera, che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Visti gli allegati alla presente deliberazione, che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) che si intende applicare per il 2020 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 riportate negli allegati "A" e "B";

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18.04.2020, e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2020;

Richiamati l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal sottoscritto Responsabile dell'Area 1, tra le cui competenze rientra la gestione dei tributi comunali IMU e TARI;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Udito il Presidente, il quale illustra brevemente la proposta di approvazione delle tariffe TARI anno 2020, che non si riporta nel testo della presente deliberazione per motivi di sintesi, ma che è contenuto nella registrazione integrale della seduta di Consiglio comunale del 13.07.2020, custodita agli atti, a cui si rimanda;

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte dei n° 10 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco, per un totale di n. 11 componenti del Consiglio Comunale; con voti favorevoli n. 11 (Ranuccio, Celi, Galletta, Bonaccorso, Magazzù, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino, Arcuri, Misale); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 6 (Trentinella, Ippolito, Di Certo, Melara, Randazzo, Donato);

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
3. Di approvare, per il contesto sopra illustrato, e per la specifica situazione dell'Ente, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, per come risultano dagli allegati "A" e "B" alla presente deliberazione, facendo riferimento al Fabbisogno finanziario TARI dell'anno 2019, allegato alla delibera di C.C. n. 25 del 30.03.2019 con la quale sono state a suo tempo approvate le tariffe TARI per l'anno 2019; con riserva di apportare successivamente le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'approvazione del PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre 2020, e della eventuale rideterminazione in aumento del costo del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
4. Di dare atto che con riferimento alle possibili riduzioni del tributo originate dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19, per alcune specifiche categorie di esercenti commerciali (utenze non domestiche), individuate attraverso una specifica elencazione dei codici Ateco delle attività, fino alla data odierna non esiste nessun chiarimento operativo e procedurale, in merito alle modalità di applicazione della riduzione nei confronti delle categorie di esercenti che possono beneficiarne e, pertanto, anche tale aspetto sarà oggetto di successiva valutazione e concreta applicazione, a seguito dei chiarimenti emessi da ARERA;
5. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte dei n° 10 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco, per un totale di n. 11 componenti del Consiglio Comunale; con voti favorevoli n. 11 (Ranuccio, Celi, Galletta, Bonaccorso, Magazzù, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino, Arcuri, Misale); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno; assenti: n° 6 (Trentinella, Ippolito, Di Certo, Melara, Randazzo, Donato); delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

li, 24/07/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to DOTT. GIOVANNI PARRELLO

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

li, 27/07/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

Letto e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio
DOTT. SALVATORE CELI**

**Il Vice Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI PARRELLO**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- ▶ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);
 - ▶ CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);

Il Vice Segretario Generale
